

Agenti senza autonoma organizzazione niente IRAP, cosa fare? – Rinviato l'unico 2009

Nello scorso mese di maggio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con 4 sentenze hanno escluso gli agenti di commercio e i promotori finanziari dal pagamento dell'IRAP se non dotati di "autonoma organizzazione".

Per verificare l'esistenza dell'autonoma organizzazione la Cassazione ha posto alcuni principi:

- 1) L'accertamento spetta al giudice di merito (Commissioni tributarie provinciali e regionali) ed è insindacabile.
- 2) Il contribuente è assoggettato all'IRAP quando è il **responsabile** dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.
- 3) Il contribuente non è assoggettato all'IRAP se impiega per l'attività **beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile**.
- 4) Il contribuente è assoggettato all'IRAP se si avvale **in modo non occasionale** di lavoro altrui.
- 5) E' sempre **onere del contribuente** dimostrare in sede contenziosa l'assenza dell'autonoma organizzazione.

Alla luce di tali sentenze, i requisiti di organizzazione che dovrebbe avere un agente per essere considerato esonerato dall'IRAP potrebbero essere i seguenti:

- **Non deve avere dipendenti o subagenti.**
- **Non deve esercitare l'attività in forma di impresa familiare.**
- **Deve avere il minimo indispensabile di beni strumentali: auto, computer, telefono, fax.** La presenza di una seconda auto potrebbe essere considerata dai giudici eccedente "il minimo indispensabile".
- **Non deve avere un ufficio autonomo**, ma deve lavorare da casa o utilizzare gli uffici della mandante; anche una dotazione eccessiva di mobili, arredamento o macchine d'ufficio potrebbe essere ritenuto dai giudici eccedente "il minimo indispensabile".

Nel caso in cui l'agente di commercio abbia una dotazione di lavoro e capitali superiori a quella indicata sopra, l'esenzione dell'IRAP potrebbe diventare dubbia.

Come comportarsi per l'IRAP di imminente scadenza? Le scelte che l'agente può effettuare sono tre, ognuna comunque comporta delle conseguenze che il contribuente deve valutare attentamente con il proprio consulente fiscale. E' importante tenere presente che spetta sempre al contribuente l'onere di provare la mancanza di "autonoma organizzazione". Le scelte sono:

- 1) **Presentare la dichiarazione e versare l'IRAP, chiedendo**



60°
ANNIVERSARIO
1949 - 2009



USARCI VENEZIA
30175 VENEZIA - MARGHERA
Via Fratelli Bandiera 38
Tel. 041.930178
Fax 041. 937009
Email: segreteria@usarcivenezia.it

Orari apertura segreteria:
- **mattino** : 9.30 – 12.00
dal lunedì al venerdì
- **pomeriggio**: 16 – 18.30
lunedì e mercoledì
consulenze e informazioni
solo su appuntamento



USARCI SERVIZI-CAAF
CONTABILITÀ FISCALE
per Agenti di Commercio



USARCI FIDI
COOPERATIVA DI GARANZIA
per gli Agenti di Commercio

successivamente il rimborso. E' la soluzione più soft. Dopo l'istanza di rimborso, nella quale l'agente dovrà dimostrare la mancanza di "autonoma organizzazione", seguirà sicuramente il silenzio dell'Ufficio. Successivamente occorrerà presentare il ricorso in Commissione tributaria provinciale.

2) **Presentare la dichiarazione e non versare l'Irap.** Questa soluzione, pur avendo il pregio che non si versa nulla, è facilmente individuabile dall'Amministrazione Fiscale in sede di liquidazione della dichiarazione e comporterebbe l'automatica iscrizione a ruolo dell'imposta con conseguente necessità di impugnazione. Qualora il contribuente non dovesse vincere il ricorso si accollerebbe anche le sanzioni per l'omesso versamento.

3) **Non si compila il quadro Irap e non si paga l'imposta.** Qualora l'ufficio dovesse rilevare la violazione (cosa molto probabile), insieme alla richiesta dell'imposta non dichiarata verranno irrogate anche le sanzioni, oltre agli interessi. L'ufficio dovrà inviare un avviso di accertamento motivato, ma spetterà comunque sempre al contribuente dimostrare la sua non assoggettabilità. Sarà comunque quasi inevitabile il contenzioso come nei casi precedenti.

Per avere la certezza assoluta che l'intera Categoria degli Agenti di Commercio sia esclusa dall'Irap, l'unica soluzione è quella legislativa, come è avvenuto a suo tempo per l'Ilor. L'USARCI si sta già muovendo su questa strada cercando gli appoggi politici necessari.

Sono state **spostate le scadenze per i versamenti** delle imposte per i contribuenti che applicano gli studi di settore, agenti di commercio compresi. I versamenti in scadenza ordinaria al 16 giugno possono essere fatti **entro il 6 luglio**, senza alcuna maggiorazione o dal 7 luglio al **5 agosto** con lo 0,40% in più.

a cura di USARCI Servizi Caaf

Le News di UsarciVenezia vi comunicano mensilmente informazioni e problemi salienti della attività di Agente di Commercio.

*Potete consultare le notizie inviate negli ultimi 12 mesi nella sezione **Newsletters** di www.usarcivenezia.it. Per ritrovare notizie precedenti o effettuare ricerche tematiche nel sito è a vostra disposizione anche un motore di ricerca.*

—————
offerte di mandati su
www.usarcivenezia.it
—————